

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5146 del 27/09/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro in data 28/08/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2137 PG n° 100627 del 13/08/2015 relativa alla società ILIP Srl per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Castelfranco n° 52
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5351 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro in data 28/08/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2137 PG n° 100627 del 13/08/2015 relativa alla società ILIP Srl per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Castelfranco n° 52

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ILIP Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Castelfranco n° 52 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ³
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche⁴ ;
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2137 PG n° 100627 del 13/08/2015.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R.1053/2003

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R.1053/2003

⁵ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società ILIP Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ILIP Srl, c.f e p.iva 03499571200, avente sede legale e stabilimento in Comune di Valsamoggia, Loc. Bazzano, via Castelfranco n° 52, ha presentato in data 21/12/2016⁹ al Suap del Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹⁰.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera ed una nuova valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2016; è dichiarato che non sono apportate modifiche agli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali in acque superficiali e pertanto restano immutati gli allegati A e B dell'AUA vigente.

In data 31/05/2017 è pervenuta documentazione tecnica integrativa¹¹ richiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE Bologna.

In data 27/06/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹².

⁶In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/1010 del 18/01/2017 **pratica SINADOC n°4164 del 2017**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Valsamoggia il 28/08/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2137 del 13/08/2015 PG n° 100627

¹¹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2017/12334 del 31/05/2017

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/14741 del 27/06/2017

In data 29/08/2017 è pervenuto il parere favorevole espresso dal Comune di Valsamoggia in merito alla valutazione di impatto acustico ¹³.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque industriali in acque superficiali secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali secondo le prescrizioni contenute in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal comune di Valsamoggia e riportato in allegato D, inerente alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2016;

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Parere del Comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/2017/19891 del 29/08/2017

¹⁴ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l’assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

ILIP Srl - Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano – via Castelfranco n° 52

ALLEGATO A

matrice scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico 2 e 7 (così come identificati nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarichi esistenti nel Canale Torbido (Consorzio della Bonifica Burana) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque di lavaggio delle pavimentazioni, dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici e dalle acque meteoriche di dilavamento di porzioni delle aree esterne e dei coperti. Le acque reflue domestiche sono trattate con fosse Imhoff prima dell'unione con le altre tipologie di acque reflue.

Scarico 9 (così come identificato nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarico nello Scolo Muzza (Consorzio della Bonifica Burana) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque di raffreddamento, dalle eventuali acque di lavaggio delle pavimentazioni, dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici e refettori e dalle acque meteoriche di dilavamento di porzioni delle aree esterne e dei coperti. Le acque reflue domestiche sono trattate con fosse Imhoff prima dell'unione con le altre tipologie di acque reflue.

Altri scarichi ed immissioni

Scarichi 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 (così come identificati nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarichi nel Canale Torbido (Consorzio della Bonifica Burana) di acque meteoriche di dilavamento di porzioni delle aree esterne e dei coperti potenzialmente non contaminate e pertanto non soggette alle disposizioni della DGR n. 286/2006 e della DGR n. 1860/2006, compreso l'obbligo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Scarico 2 b (così come identificato nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarico nel canale Torbido (Consorzio della Bonifica Burana) di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia;

Prescrizioni

- Sono confermate le prescrizioni nn. 1, 2 e 3 contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°78867 del 27/05/2013 CL 11.4.5/162/2012 allegata in calce al presente documento come parte integrante e sostanziale del presente Allegato A all'A.U.A.;
- **Ulteriori nuove prescrizioni:**
 - in attesa della realizzazione del previsto ampliamento dello stabilimento e del previsto adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, tutte le fosse Imhoff esistenti installate per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere sottoposte a interventi periodici di manutenzione a cadenza almeno semestrale da effettuarsi a cura di ditta autorizzata;
 - Gli scarichi nello Scolo Muzza e nel Canal Torbido sono soggetti anche alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Consorzio della Bonifica Burana con riferimento al parere idraulico Prot.10651 del 03/07/2013 che dovrà comunque essere rivisto e/o aggiornato nell'ambito dell'istruttoria urbanistico-edilizia di competenza del Comune di Valsamoggia per l'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento e di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
 - Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
 - Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;
 - La situazione autorizzata è quella documentata nella documentazione tecnica di riferimento. Prima dell'attivazione delle eventuali variazioni derivanti dalla realizzazione delle opere di ampliamento dello stabilimento e di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue dovrà essere richiesta, con il dovuto anticipo di almeno 90-120 giorni, la modifica sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- La validità dei contenuti e delle prescrizioni del presente Allegato A è riferita alla situazione autorizzata sopra descritta e coincide con la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Documentazione tecnico-amministrativa di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna costituita dalla documentazione richiamata nei seguenti provvedimenti rilasciati a suo tempo dalla

Provincia di Bologna:

- atto P.G.78867/2013 del 27/05/2013 CL 11.4.5/162/2012 autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna alla società I.L.P.A. S.R.L. ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza comprensiva dell'elenco della relativa documentazione tecnica di riferimento;

Ulteriore documentazione di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP

Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro:

- Elaborato "All.1 - Relazione Riepilogativa sulla situazione degli scarichi esistenti" datata Marzo 2014;
- Elaborato A "Cronoprogramma per la definizione di nuovi tempi di esecuzione dei lavori per l'adeguamento degli scarichi" datato marzo 2014;
- Copia parere del Consorzio della Bonifica Burana Prot.10651 del 03/07/2013.

Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

UNITA' OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 43584 del 13/02/2006 fascicolo 11.4.5/445/2004, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/1999 parte terza dalla Provincia di Bologna alla società I.L.P.A. SRL per scarico di acque reflue originato dalla stabilimento sito in comune di BAZZANO - CASTELFRANCO 52, scaduto il 12/02/2010;

VISTA la domanda di nuova autorizzazione, in atti al PG N. 146967 del 01/10/2012 fascicolo 11.4.5/162/2012, presentata da Augusto Giuseppe Pianesani, in qualità di Legale Rappresentante della società I.L.P.A. SRL, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, pervenuta in data posteriore alla scadenza dell'atto autorizzativo;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA -- Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot.n°



PGBO/2013/6323 del 10/05/2013 in atti al P.G.Rⁿ 75599 del 22/05/2013, vistata in data 27/05/2013 dal responsabile della U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è risultata essere la società **I.L.P.A. SRL**, con sede Legale in Comune di MODENA (MO) in V. GALILEO GALILEI 168 (C.F. 00522970359 e P.IVA 01660850361);

VISTO l'art.124 del D.lgs.152/2006;

AUTORIZZA

La società **I.L.P.A. SRL**, nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico 2 e 7 (così come identificati nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarichi nel Canale Torbido (Consorzio della Bonifica Burana) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque di lavaggio delle pavimentazioni, dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici e dalle acque meteoriche di dilavamento di porzioni delle aree esterne e dei coperti. Le acque reflue domestiche sono trattate con fosse Imhoff prima dell'unione con le altre tipologie di acque reflue.

Scarico 9 (così come identificato nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarico nello Scolo Muzza (Consorzio della Bonifica Burana) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque di raffreddamento, dalle eventuali acque di lavaggio delle pavimentazioni, dalle acque reflue

2.

domestiche dei servizi igienici e refettori e dalle acque meteoriche di dilavamento di porzioni delle aree esterne e dei coperti. Le acque reflue domestiche sono trattate con fosse Imhoff prima dell'unione con le altre tipologie di acque reflue.

Altri scarichi ed immissioni

Scarichi 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 (così come identificati nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarichi nel Canale Torbido (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento di porzioni delle aree esterne e dei coperti potenzialmente non contaminate e pertanto non soggette alle disposizioni della DGR n. 286/2006 e della DGR n. 1860/2006, compreso l'obbligo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Scarico 2 b (così come identificato nella Tav. 2 del gennaio 2013) - Scarico nel canale Torbido (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di Bazzano;

con le seguenti prescrizioni

- 1) Gli scarichi di acque reflue industriali individuati ai punti 2, 7 e 9 nella Tav. 2 "Planimetria stato di fatto - stabilimento esistente" datata gennaio 2013, devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) Tali scarichi dovranno essere resi campionabili installando, immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore, pozzetti di campionamento conformi allo schema tipo di cui al manuale

Unichim del febbraio 1975;

3) IL Titolare dello scarico deve garantire che:

- i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati e mantenuti conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
- se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non fosse possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti; se necessario dovranno essere approntati accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano;
- le botole di copertura dei pozzetti di campionamento dovranno essere realizzate in materiale leggero e dovranno essere facilmente sollevabili, riconoscibili e mantenute pulite ed in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
- le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- gli impianti esistenti per la gestione e trattamento delle acque reflue

siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- siano effettuate analisi periodiche di autocontrollo, a cadenza almeno semestrale da parte di tecnico abilitato, eseguite su campioni delle acque di scarico prelevate dai pozzetti di ispezione sugli scarichi n. 2, 7 e 9 con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 ricercando i seguenti parametri: PH, materiali grossolani, solidi sospesi totali; COD (come O₂), Ferro, Fosforo Totale (come P), Azoto Ammoniacale (come NH₄), Azoto Nitroso (come N), Azoto Nitrico (come N), Idrocarburi Totali e Tensioattivi Totali;
- sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi

meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;

- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;

4) Considerato che l'ampliamento dello stabilimento e l'adeguamento impiantistico in progetto illustrato nella Relazione tecnica (All. A) e nelle tavole grafiche di riferimento del presente atto (Tavv. n. 3, 4 e 5) si configura come modifica sostanziale della situazione autorizzata con il presente atto, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza, il Titolare dello scarico, 90 giorni prima della scadenza del presente atto, dovrà presentare una nuova specifica domanda di autorizzazione per la messa in esercizio del nuovo depuratore aziendale e l'attivazione del relativo nuovo scarico comprensiva di relativa documentazione tecnica aggiornata;

5) il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Burana, enti gestore dei corpi idrici ricettori degli scarichi. Presso tale Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni;

6) il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o

strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

7) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Considerato che la ditta ha presentato un cronoprogramma dei lavori di costruzione del nuovo impianto di depurazione biologico al quale saranno convogliate le acque di scarico dei servizi igienici del futuro ampliamento e la maggior parte delle fosse biologiche e Imhoff esistenti e che secondo tale cronoprogramma i lavori saranno completati nel mese di aprile 2015;

Il presente atto autorizzativo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, **ha validità fino all'attivazione a regime dello scarico previsto dal progetto di ampliamento e adeguamento dell'impianto e, comunque, entro e non oltre il giorno 30/06/2015;**

7

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, nei termini previsti al precedente punto 4), la nuova domanda di autorizzazione o a seguito di motivate cause ostative opportuna concessione di proroga al termine suindicato all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate, si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 368,00 di cui € 78,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 290,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia al Distretto ARPA di Montagna e al Consorzio della Bonifica Burana.

Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi

il responsabile P.O.

(Dott. Stefano Stagni)

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CIR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;
2. Relazione Tecnica-Illustrativa "ALL.A" datato Gennaio 2013;
3. Elaborato Planimetrico 2 "Planimetria Stato di Fatto - Stabilimento Esistente" datato Gennaio 2013;

4. Elaborato Planimetrico 3 " Planimetria Stato di Progetto – Zona Nord" datato Gennaio 2013;
5. Elaborato Planimetrico 4 " Planimetria Stato di Progetto - Zona Sud" datato Gennaio 2013
6. Elaborato Planimetrico 5 " Impianto di depurazione: Planimetria pianta e sezioni" datato Gennaio 2013;
7. Cronoprogramma dei lavori inviato con Comunicazione II.JP del 22/02/2013
PG. 30064 del 01/03/2013

Stampa illeggibile

CTR 220052

scala 1:2.000


Scarico 2 di acque reflue
industriali in canal Torbido

Scarico 7 di acque reflue
industriali in canal Torbido

Zuccherificio

Scarico 9 di acque reflue
industriali in Scolo Muzza

Area Stabilimento
I.L.P.A. Divisione I.L.I.P.
Via Castelfranco, 52
Comune di Bazzano



Autorizzazione Unica Ambientale

ILIP Srl - Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano – via Castelfranco n° 52

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e D.G.R.1053/2003**

Classificazione dello scarico

Scarico (**Scarico 2 b così come identificato nella Tav. 2 del gennaio 2013**) in acque superficiali (Canale Torbido -Consorzio della Bonifica Burana) classificato dal Comune di Valsamoggia, visto il parere di ARPA, “Scarico di acque reflue domestiche”;

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto il parere di ARPA Distretto di Montagna PGB0/2014/5256 del 11/04/2014, con il “Parere favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche” Prot.42355 del 13/10/2014 come aggiornato ed integrato, visto il parere di ARPA Distretto di Montagna PGB0/2015/9155 del 02/07/2015, con il “Parere favorevole ad autorizzare in AUA la matrice scarico di acque reflue domestiche e la matrice impatto acustico” Prot.35836 del 14/07/2015. Tale ultimo parere è riportato in calce al presente Allegato B come parte sostanziale ed integrante.

Ulteriori Prescrizioni

- Lo scarico nel Canal Torbido è soggetto anche alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Consorzio della Bonifica Burana con riferimento al parere idraulico Prot.10651 del 03/07/2013 che dovrà comunque essere rivisto e/o aggiornato nell'ambito dell'istruttoria urbanistico-edilizia di competenza del Comune di Valsamoggia per l'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento e di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
- Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;
- La situazione autorizzata è quella documentata nella documentazione tecnica di riferimento. Prima dell'attivazione delle eventuali variazioni derivanti dalla realizzazione delle opere di ampliamento dello stabilimento e di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue dovrà essere richiesta, con il dovuto anticipo di almeno 90-120 giorni, la modifica sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- La validità dei contenuti e delle prescrizioni del presente Allegato B è riferita alla situazione autorizzata sopra descritta e coincide con la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro:

- Elaborato 1 "Planimetria catastale e planimetria di dettaglio dello scarico 2B stato attuale e di progetto dato Marzo 2014;
- Elaborato 2 Relazione tecnica illustrativa datata marzo 2014;
- Copia parere del Consorzio della Bonifica Burana Prot.10651 del 03/07/2013.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

SPETT.LE **SUAP**
LARGO DON DOSSETTI N. 10
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE **CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**
SETTORE AMBIENTE – SERV. TUTELA AMBIENTALE
VIA S. FELICE N. 25
40122 BOLOGNA
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

SPETT.LE **A.R.P.A.**
DISTRETTO DI MONTAGNA SPORTELLO OPERATIVO
VIA RONZANI n. 7/39
40033 CASALECCHIO DI RENO
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: **D.P.R. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ILPA srl, sito in Comune di Valsamoggia – Via Castelfranco n. 52 Loc. Bazzano. (Suap n. 367/2014) Trasmissione parere.**

Con nota prot. n. 42355/2014 della scrivente AREA relativa al procedimento in oggetto, si è rilevato che per l'espressione di un parere favorevole si rimaneva in attesa della verifica dell'ottemperanza sugli interventi di bonifica acustica. In seguito alla suddetta nota l'amministrazione comunale (prot. 7526/2015 del 18/02/2015) ha richiesto all'ARPA una valutazione della documentazione presentata dalla ditta oggetto della domanda di autorizzazione, al fine di poter adempiere a quanto richiesto dalla Città Metropolitana.

L'amministrazione comunale ha provveduto con nota prot. 26818 del 08/06/2015 a trasmettere copia del rapporto di prova riferite alle misure fonometriche di maggio 2015 relative alle immissioni acustiche delle attività in essere presso lo stabilimento.

L'A.R.P.A. con nota del 02/07/2015 prot. 33216, ha integrato il parere precedentemente espresso sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale. Relativamente all'impatto acustico ha dato atto che, successivamente agli ultimi rilievi fonometrici eseguiti dalla stessa agenzia, sono stati realizzati da parte della ditta ulteriori interventi di bonifica e mitigazione. L'A.R.P.A. ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio da parte



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

del comune di Valsamoggia del nulla osta acustico di cui all'art. 8 commi 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto di alcune prescrizioni.

Dato atto che il titolare ha dichiarato che gli scarichi esistenti non sono stati oggetto di variazioni qualitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata con il citato atto, ad eccezione del nuovo scarico di acque reflue domestiche denominato 2b, originato dallo sdoppiamento di uno scarico già esistente ed autorizzato in passato, di durata transitoria, nelle more della realizzazione del previsto ampliamento dello stabilimento, nell'ambito del quale lo scarico in questione verrà allacciato alla rete fognaria aziendale che confluirà nel costruendo nuovo depuratore.

Tutto quanto premesso, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativa all'impianto denominato ILPA srl divisione ILIP, sito in Comune di Valsamoggia Via Castelfranco n. 52, loc. Bazzano (Suap n. 367/2014) per quanto di competenza facendo proprie le prescrizioni proposte da A.R.P.A relativamente agli scarichi e al nulla osta acustico, di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate, così come previsto nella documentazione oggetto della presente istruttoria, nel rispetto delle prescrizioni Arpa pervenute al prot. n. 15288/2014 e n. 33216/2015, valutate anche nella conferenza dei servizi relativa all'ampliamento dello stabilimento;
- dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff installata a servizio dello scarico 2b, che dovrà essere svuotata con periodicità almeno semestrale da parte di una ditta autorizzata;
- al fine di valutare l'effettivo impatto acustico dell'attività industriale, successivamente al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, entro i 30 giorni successivi alla data di della messa in esercizio delle nuove emissioni in atmosfera dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447, in orario notturno. Tale documentazione dovrà essere inserita all'interno di una relazione tecnica, nella quale dovranno essere inoltre inseriti e specificati:
 1. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili indicati in relazione, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tali bersagli, ovvero in facciata agli edifici stessi; tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 2. le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 3. per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- entro il termine di 30 giorni dall'esecuzione delle rilevazioni fonometriche, la relazione tecnica di cui al punto precedente dovrà essere inviata, a cura del legale rappresentante della ditta in oggetto, all'Amministrazione Comunale di Valsamoggia ed all'ARPA – Distretto di Montagna, per le verifiche di competenza;
- la ditta in oggetto dovrà comunicare per iscritto alla Città Metropolitana di Bologna, all'Ufficio tecnico del Comune di Valsamoggia ed al Distretto Arpa di Montagna la data di effettuazione delle rilevazioni, con un preavviso di almeno 15 giorni; la scrivente Agenzia si riserva di presenziare a tali rilevazioni e di eseguirne di proprie in contraddittorio;
- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta.

Distinti saluti.

Valsamoggia 14 luglio 2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA QUALITA'
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

Dott. Andrea Diolaiti

Autorizzazione Unica Ambientale

ILIP Srl - Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano – via Castelfranco n° 52

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di Produzione di articoli in materiale plastico idonei al contatto con gli alimenti svolta dalla società ILIP Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Castelfranco n° 52, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) La società ILIP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

REPARTO SILOS

EMISSIONI da S1 a S3
PROVENIENZA: SILOS/SCARICO AUTOCISTERNE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONI da S4 a S6
PROVENIENZA: SILOS/SCARICO AUTOCISTERNE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONI da S8 a S14
PROVENIENZA: SILOS/SCARICO AUTOCISTERNE

Portata massima 500 Nm³/h
Altezza minima 20.50 m
Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

REPARTO MULINI

EMISSIONI M1 – M8 – M12 - da M14 a M17
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO
EMISSIONI M10 – M11
PROVENIENZA: BILANCE TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima 1800 Nm³/h
Altezza minima 8.60 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI M2 – M5
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima 2500 Nm³/h
Altezza minima 8.60 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE M13
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima 2000 Nm³/h
Altezza minima 8.60 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE M18
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI M4 – M7

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO ESTRUSIONE

EMISSIONI E1- E2 - E3

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E1

EMISSIONI E8 - E9 - E10

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E2

EMISSIONI E13 – E14 - E18 – E19

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E3

EMISSIONI E21 – E22 – E24

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E5

EMISSIONI E29 – E30 – E31 – E32

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E6

EMISSIONI E35 – E38

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E7

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E9

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E5

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONI E46 - E47**PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO E9**

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E6**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E1**

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E11**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E2****EMISSIONE E16****PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E3****EMISSIONE E33****PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E6****EMISSIONE E39****PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E7****EMISSIONE E42****PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E9**

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E26**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA E5**

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONI E5 – E7 – E12 – E15 – E17 – E27 – E28 – E34 – E36 – E40 – da E48 a E57
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO VASCHETTE IN LINE

EMISSIONE V2 - V3
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V1
EMISSIONE V7 - V8
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V2
EMISSIONE V13 - V14
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V3
EMISSIONE V20 - V21
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V4
EMISSIONE V27 - V28
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V5
EMISSIONE V34
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V6
EMISSIONE V41
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V7
EMISSIONE V47
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V8
EMISSIONE V52
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V9
EMISSIONE V58
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V10
EMISSIONE V64
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V11
EMISSIONE V70
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V12

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE V35
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V6
EMISSIONE V42
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V7
EMISSIONE V48
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V8
EMISSIONE V59
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V10
EMISSIONE V65
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V11
EMISSIONE V71
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V12

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE V53

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO V9

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE V4

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V1

EMISSIONE V10

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V2

EMISSIONE V16

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V3

EMISSIONE V23

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V4

EMISSIONE V30

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V5

EMISSIONE V36

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V6

EMISSIONE V43

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V7

EMISSIONE V49

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V8

EMISSIONE V55

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V9

EMISSIONE V60

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V10

EMISSIONE V66

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V11

EMISSIONE V72

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA V12

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoboo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE V5
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V1
EMISSIONE V11
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V2
EMISSIONE V17
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V3
EMISSIONE V24
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V4
EMISSIONE V31
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V5
EMISSIONE V38
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V6
EMISSIONE V45
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V7
EMISSIONE V50
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V8
EMISSIONE V56
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V9
EMISSIONE V62
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V10
EMISSIONE V68
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V11
EMISSIONE V73
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE V12

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI: V9 – V15 – V18 – V22 – V25 – V29 – V32 – V37 – V40 – V44 - V61 – V67 – V75 - V76
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO GASTRONOMIA (EX PIATTI OFF LINE)

EMISSIONI PO2 – PO4 – PO5 – PO6 – PO7 – PO8 – PO9 - PO10 - PO17
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO FORMATURA VASCHETTE OFF LINE

EMISSIONI F10 – F11 – F39 - F40
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	1400 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento: ciclone	

EMISSIONI F35 – F36 - F37
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento: ciclone	

EMISSIONE F23
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI da F1 a F9 – F12 – F13 – da F16 a F22 – da F24 a F27 – da F31 a F34 – F41 . F42 – F44 – da F46 a F52

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE
EMISSIONE E53
PROVENIENZA: SCARICO POMPE VUOTO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO ALVEOLI

EMISSIONE A1
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A1
EMISSIONI A3
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A2
EMISSIONI A4
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A3
EMISSIONI A5
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A4
EMISSIONI A7
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A5
EMISSIONI A8

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
 via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A6
EMISSIONI A10
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A7
EMISSIONI A11
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A8
EMISSIONI A13
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A9
EMISSIONI A14
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO A10

Portata massima	950 Nm ³ /h
Altezza minima	8.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE A15
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SALDATURA

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Altezza minima	3,5 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI A2 – A6 - A9 - A12
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO BICCHIERI IN LINE

EMISSIONE B1
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.00 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE B3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B1
EMISSIONE B5
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B2
EMISSIONE B7
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B3
EMISSIONE B9
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B4
EMISSIONE B11
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B5
EMISSIONE B13
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B6
EMISSIONE B15
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO B7

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE B2
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B1
EMISSIONE B4
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B2
EMISSIONE B6
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B3
EMISSIONE B8
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B4
EMISSIONE B10
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B5
EMISSIONE B12
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B6
EMISSIONE B14
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA B7

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI da B17 a B23
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE
EMISSIONI B16
PROVENIENZA: SCARICO POMPE VUOTO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

REPARTO PIATTI IN LINE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE PI1
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.00 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE PI3
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P1
EMISSIONE PI6
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P2
EMISSIONE PI9
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P3
EMISSIONE PI12
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P4
EMISSIONE PI15
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P5

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE PI18
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P6
EMISSIONE PI21
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P7
EMISSIONE PI24
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P8
EMISSIONE PI27
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P9
EMISSIONE PI30
PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO P10

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE PI2
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P1
EMISSIONE PI5
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P2
EMISSIONE PI8
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P3
EMISSIONE PI11
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P4
EMISSIONE PI14
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P5

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE PI17
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P6
EMISSIONE PI20
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P7
EMISSIONE PI23
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P8
EMISSIONE PI26
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P9
EMISSIONE PI29
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CALANDRA P10

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE PI4
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE P1
EMISSIONE PI7
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE P2
EMISSIONE PI10
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FORMATRICE P3

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI PI13 – PI16 – PI19 – PI25 – PI28 – da PI 32 a PI41
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE
EMISSIONI B16

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

PROVENIENZA: SCARICO POMPE VUOTO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

SERVIZI GENERALI

EMISSIONE G1

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Altezza minima	5 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE G4

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO REP. VASCHETTE 1965 KW

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Poiché la potenza termica nominale dell'impianto termico è inferiore a 3MW non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento.

EMISSIONE G14

PROVENIENZA: PULIZIA SOFFIAGGIO FILTRI ARIA UTA

Portata massima	8000 naturale
Altezza minima	9 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE G2

PROVENIENZA: GENERATORE ARIA CALDA REPARTO MULINI 110KW

EMISSIONE G7

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO REP. ALVEOLI + UFF.COMMERCIALI
316 KW

EMISSIONE G9

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO REP. VASHETTE +
UFF.AMMINISTRATIVI 405 KW

EMISSIONI G12 – G13

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO REP. MONOUSO 727 KW

EMISSIONI G3 – G5 – G6 – G8 – G10 – G11

PROVENIENZA: BOILER SPOGLIATOI

Punti di emissione provenienti da impianti termici per i quali non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni delle loro basse potenzialità termiche nominali.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di

entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3) La messa in esercizio del punto di emissione G14 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione G14 e comunque non oltre il 30.09.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 4) L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 5) La società ILIP Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione provenienti dalle calandre (E6, E11, E16, E26, E33, E39, E42, V4, V10, V16, V23, V30, V36, V43, V49, V55, V60, V66, V72, B2, B4, B6, B8, B10, B12, B14, PI2, PI5, PI8, PI11, PI14, PI17, PI20, PI23, PI26, PI29 ed annuale per i restanti punti di emissione provenienti dai trasporti pneumatici, dalle termo-formatrici, G1 e G14.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e

firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 6) I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ILIP Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 7) Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ILIP Srl - Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano – via Castelfranco n° 52

ALLEGATO D

matrice impatto acustico di cui all'art. 8 c.4 o c.6 della L. n°447 del 26/10/1995

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia riportato in calce al presente Allegato D come parte sostanziale ed integrante.

La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA ovvero in sede di rinnovo della presente AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione articoli idonei al contatto con alimenti in materie plastiche” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco n. 52 – Località Bazzano. Richiedente ILIP SRL (Pratica Suap n. 2619/2016). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 2746 del 18/01/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 31519 del 20/06/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto del parere ARPAE SINADOC n. 18462/17, pervenuto al prot. n. 33234 del 27/06/2017;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **ILIP SRL** per “*Modifica sostanziale AUA Det. Amb. 2016/495 del 04/03/2016 per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico*” relativamente alla “**attività di produzione articoli idonei al contatto con alimenti in materie plastiche**” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco n. 52 – Località Bazzano;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (agli atti con prot. n. 42851 del 21/08/2017) e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Castelfranco 52 Loc. Bazzano distinto catastalmente al Foglio 1 Mappale 112 sezione Crespellano M320B è insediato nel sistema insediativo specializzato - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale **APC.c – Ambiti produttivi comunali esistenti consolidati**. L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme).

L'area è in parte attraversata da rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica o altre forme di energia Rete MT (aerea) URB.g - art. 3.6.2. RUE – Norme.

L'area ricade in area di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (art. 2.40 PSC).

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto che nella richiesta di AUA avanzata dalla ditta richiedente è stata dichiarata *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"*.

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **ILIP SRL** per *"Modifica sostanziale AUA Det. Amb. 2016/495 del 04/03/2016 per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico"* relativamente alla **"attività di produzione articoli idonei al contatto con alimenti in materie plastiche"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco n. 52 – Località Bazzano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE, per il caso in questione *"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si prende atto che nella richiesta di AUA avanzata dalla ditta richiedente è stata dichiarata *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"*.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.